

CORTE DI CASSAZIONE/ Una pronuncia su una questione di carattere fiscale

Ottemperanza senza strafare

Il giudice non può attribuire alle parti ulteriori diritti

DI FRANCESCO RUBERA

Il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti nella sentenza ottemperanda. È il principio ricavabile nella pronuncia della Suprema Corte di cassazione n. 1293/2020 pubblicata in data 22/1/2020. Con ricorso datato 11 settembre 2013, il contribuente vittorioso in primo grado, in forza di sentenza non impugnata in termini e passata in giudicato, chiedeva la restituzione di €. 93.577,88, oltre interessi legali, contro l'agente della riscossione, per aver impugnato una ipoteca di cui aveva chiesto e ottenuto l'annullamento con pronuncia favorevole, ma senza statuizione in merito al diritto alla restituzione

Possibile per l'organo giudicante solo precisare meglio gli obblighi che derivano dall'applicazione della sentenza

delle somme pagate e senza integrazione del contraddittorio con l'Ente impositore. Equitalia s.p.a. si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda di rimborso, atteso che il contenuto della sentenza era limitato alla legittimità dell'iscrizione ipotecaria, peraltro annullata, senza nulla statuire nel merito della debenza delle somme riportate nei singoli titoli esecutivi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ma la sentenza di I grado è stata annullata dalla cassazione su ricorso di Equitalia. La questione prospettata richiama alcuni principi fondamentali dell'esecutorietà della sentenza tributaria: invero, secondo i principi impartiti dalla Corte di cassazione, l'art. 70, comma 10 del dlgs

546/92 seppur preveda che contro le sentenze adottate nei giudizi di ottemperanza delle decisioni delle Commissioni Tributarie sia possibile solo il ricorso per cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento, in applicazione dell'art. 111 della costituzione ammette pure il ricorso straordinario per cassazione il quale consente di prospettare le censure indicate nel comma 1 dell'art. 70 citato, che prevede la possibilità per la parte che vi abbia interesse, di richiedere l'ottemperanza degli obblighi derivanti dalla sentenza passata in giudicato. È altresì principio di diritto che il giudice si pronuncia con sentenza su tutti i punti della domanda e non oltre i limiti di essa. Nella fattispecie, avuto riguardo alla sentenza ottemperanda, il giudice si era pronunciato sulla domanda di annullamento dell'ipoteca e non era stata chiamata in causa dal ricorrente l'Amministrazione

finanziaria. Secondo la cassazione, il giudizio disciplinato dall'art. 70 del dlgs.546/92 presenta caratteri differenti dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, atteso che il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione di un comando contenuto nella sentenza, bensì quello di rendere effettivo quel comando. Il giudice dell'ottemperanza non può attribuire alle parti nuovi e ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti in sentenza, ma può solo precisare gli obblighi che da essa derivano. Nella fattispecie, il giudicato favorevole della sentenza ottemperanda non ha annullato un diniego di rimborso, ma ha semplicemente accolto la domanda di invalidità dell'iscrizione ipotecaria, seppur il ricorso riguardasse anche la debenza del tributo. Con queste motivazioni la Cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia.

—@Riproduzione riservata—

BREVI DAGLI STUDI

Lo Studio Bertolli & Associati apre al suo interno il nuovo dipartimento paghe e consulenza del lavoro, con l'ingresso della consulente del lavoro, dott. Elisa Castelletti, in qualità di responsabile. Il nuovo dipartimento si occuperà di gestire l'attività ordinaria (elaborazione cedolini mensili e adempimenti connessi) e assisterà i clienti in relazione a tutti gli aspetti legati alla gestione del rapporto di lavoro.

Lo studio legale internazionale Gianni, Orioni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito il gruppo Cassa depositi e prestiti in relazione a due joint venture con il gruppo Eni, assistito da Legance, per la realizzazione di iniziative congiunte nell'ambito della decarbonizzazione, dell'economia circolare e delle energie rinnovabili.

Lo Studio Previti ha attivato il numero verde 800 629 881, per fornire una rapida consulenza nella gestione dello stato di emergenza connesso alla diffusione del Covid-19. Il numero verde è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 20:00, e permetterà a chi lo desidera di ricevere a titolo gratuito informazioni sulle procedure da seguire in questa situazione particolare.

Lo Studio legale Avvocati Associati Franzosi Dal Negro Setti ha deciso due iniziative per fornire un aiuto alle strutture che, su fronti diversi, stanno combattendo l'emergenza sanitaria. Lo Studio parteciperà alla raccolta fondi da destinare all'Ospedale Morelli di Sondrio (Sondrio) per l'acquisto di attrezzature sanitarie e ha inoltre deciso un finanziamento all'Opera di San Francesco di Milano.

Matteo Cerretti, Head of Insurance e Partner di DWF Italy, è stato promosso all'interno della partnership structure dello Studio diventando così equity partner di DWF LLP oltre ad essere stato nominato deputy global head dell'Insurance sector e membro dell'Insurance executive board di DWF.

—@Riproduzione riservata—

Arriva un revirement dei giudici con pesanti ripercussioni sul piano pratico

Concessione in godimento di beni cozza con l'affitto dell'azienda

DI LUCIANO CASTELLI*

Non compatibile con l'affitto d'azienda la concessione in godimento di beni che sarà poi l'avente causa a dover organizzare, visto che l'affitto presupporrebbe che l'azienda vi sia già al momento del contratto. Così la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3888 del 17 febbraio 2020, affermando un principio che farà senz'altro discutere.

In definitiva, secondo questa decisione, qualora l'impresa sia iniziata dall'avente causa non potrebbe mai parlarsi di affitto di azienda.

In termini generali, il principio affermato dalla Corte non può dirsi completamente nuovo, visto che, relativamente all'attività alberghiera, opera da anni la presunzione di cui all'art. 1, comma 9 septies, del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 (aggiunto dalla legge di conversione 5 aprile 1985, n. 118), secondo cui si ha locazione di immobile e non affitto di azienda in tutti i casi in cui l'attività sia stata iniziata dal conduttore.

Il punto, però, è che tale normativa, da sempre, è rimasta

confinata al settore alberghiero e giustificata dalla necessità di tutelare la locazione alberghiera nell'ottica di garantire al conduttore la redditività degli investimenti che richiedono una più ampia durata di esercizio per essere ammortizzati, come desumibile anche dal fatto che, solo per l'attività alberghiera, la legge in mate-

Con la decisione dello scorso febbraio, invece, la Suprema Corte ha 'cambiato tutte le carte in tavola', di fatto, estendendo la normativa del settore alberghiero, a tutte le iniziative commerciali.

Non si vede la ragione per cui la Corte abbia ritenuto di effettuare un revirement di questo tipo e di giungere ad affermare che «qualora l'impresa sia iniziata dall'avente causa non potrà mai parlarsi di affitto di azienda».

Si badi che si tratta di una modifica con rilevantissime conseguenze sul piano pratico.

Di fatto, si sottrae alle parti la possibilità di definire liberamente le condizioni contrattuali e si impongono loro le disposizioni inderogabili della legge 392 del 1978.

Salvo il caso marginale delle c.d. grandi locazioni, con un canone annuo superiore a 250 mila euro, al termine del rapporto, al conduttore spetterà necessariamente una cospicua indennità (pari a 18 o addirittura 36 mensilità dell'ultimo ca-

none) e la durata del contratto è stabilita dalla legge.

Pare che la Corte non si sia avveduta delle conseguenze che questo principio potrà avere, anche in termini di intasamento delle aule giudiziarie.

Ovviamente, non si vuole sostenere che cambiare idea sia sbagliato, ma si desidera evidenziare che l'uniformità delle decisioni è un valore ben tangibile, con importanti ripercussioni sull'economia reale.

Questi mutamenti di orientamento dovrebbero essere ben ponderati e, auspicabilmente, riservati alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinché esse possano adeguatamente considerare qual è il «prezzo» del cambiamento.

Nel caso di specie, questa riflessione appare del tutto deficitaria, ma l'autorevolezza della fonte purtroppo non viene meno.

Non si può fare a meno, allora, di auspicare che questa decisione rimanga un unicum e che la Corte di Cassazione, alla prima occasione, voglia ribadire il proprio decennale orientamento, discostandosi apertamente da questa pronuncia.

* **Partner LCA Studio Legale**

—@Riproduzione riservata—



ria di locazione commerciale (l. 392/1978) prevede una durata minima di 9 anni, in luogo dei 6 ordinari.

Sino ad oggi, però, la Cassazione ha evidenziato che, proprio per tale ragione, doveva essere adottata una definizione restrittiva e letterale della nozione di locazione alberghiera (Cass. 26 settembre 2006, n. 20815).